



Delibera del Consiglio Federale
n. 237 dell'8 aprile 2018

REGOLAMENTO della Scuola Federale di Danza Sportiva

TITOLO I

DEFINIZIONE, SCOPI E SEDE

Art. 1 – DEFINIZIONE, SCOPI E SEDE

1. È istituita la Scuola Federale di Danza Sportiva, di seguito per brevità “SFDS”.
2. La Scuola Federale ha come scopi la formazione e la relativa abilitazione, nonché l’aggiornamento dei ruoli tecnici e di ogni altra figura secondo i piani formativi approvati dal Consiglio Federale.
3. La sede della Scuola Federale è presso la Federazione Italiana Danza Sportiva.
4. La sua durata è illimitata.

TITOLO II

STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Art. 2 – DIREZIONE NAZIONALE DELLA SCUOLA FEDERALE

1. La Scuola Federale è retta da una Direzione Nazionale composta da:

- un Direttore Nazionale;
- un Vice Direttore Nazionale;
- un Segretario Nazionale.

Il Consiglio Federale può individuare collaboratori da assegnare alla Direzione Nazionale a supporto delle attività previste.

2. I componenti della Direzione Nazionale sono nominati dal Consiglio Federale e restano in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale. La Direzione Nazionale decade inoltre con la decadenza del Consiglio Federale.

3. La Direzione Nazionale è responsabile del buon funzionamento della Scuola Federale e deve, di concerto con il Coordinatore Tecnico Nazionale:

- a) redigere il programma delle attività annuali della Scuola Federale (Piano dell’Offerta Formativa), unitamente alle rispettive quote di frequenza, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Federale;
- b) curare la designazione del personale docente nei corsi formativi, negli aggiornamenti, nelle commissioni d’esame per l’abilitazione a Tecnico ed il programma per l’istruzione e la divulgazione previa definizione dei criteri di selezione e di reclutamento da proporre al Consiglio Federale;
- c) definire i contenuti didattici delle attività formative di concerto con il Settore Tecnico Federale;
- d) provvedere alla formazione, all’organizzazione ed all’impiego dei tecnici federali, anche al loro aggiornamento e alla periodica valutazione dell’attività da essi svolta;
- e) proporre al Consiglio Federale la nomina dei Direttori delle sedi regionali della Scuola Federale;
- f) sovrintendere alle attività didattiche e formative svolte dalle sedi regionali della Scuola Federale;
- g) provvedere all’organizzazione e alla logistica delle sessioni di abilitazione nei ruoli stabiliti dal Consiglio Federale;
- h) redigere il budget annuale della Scuola Federale, con previsioni di entrate e uscite in relazione all’attività programmata, da presentare al Consiglio Federale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello oggetto di previsione.

4. La Direzione Nazionale viene convocata su iniziativa del Direttore Nazionale e deve riunirsi almeno una volta al trimestre.

5. Le riunioni della Direzione Nazionale sono valide qualora siano presenti almeno due dei tre componenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto. In caso di parità risulta determinante il voto del Direttore Nazionale.

6. Alle riunioni della Direzione Nazionale partecipa, senza diritto di voto, il Coordinatore Tecnico Nazionale.

7. Il componente della Direzione Nazionale che risulti assente, salvo comprovati casi di forza maggiore, per tre riunioni consecutive nel corso del quadriennio, è dichiarato decaduto.

Art. 3 – DIRETTORE NAZIONALE

1. Il Direttore Nazionale:

- a) è il rappresentante della Scuola Federale dinanzi al Consiglio Federale e ne organizza e coordina l’intera attività sul territorio nazionale;
- b) è nominato dal Consiglio Federale e resta in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico, salvo dimissioni dello stesso o revoca da parte del Consiglio Federale;

- c) convoca, almeno quattro volte l'anno, la Direzione Nazionale senza formalità alcuna. È facoltà del Direttore Nazionale convocare alle riunioni della Direzione Nazionale qualsiasi persona ritenuta a suo parere competente e utile all'organizzazione dell'attività della Scuola Federale.
2. Il Direttore Nazionale è componente effettivo della Direzione Nazionale e per il ruolo rivestito è riconosciuto al medesimo un compenso stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 4 – VICE DIRETTORE NAZIONALE

1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore Nazionale, le sue funzioni sono svolte dal Vice Direttore Nazionale.
2. Il Vice Direttore Nazionale viene nominato dal Consiglio Federale e resta in carica per tutta la durata del quadriennio olimpico, salvo dimissioni dello stesso o revoca da parte del Consiglio Federale. Può essere rinominato.
3. Il Vice Direttore Nazionale è componente effettivo della Direzione Nazionale e per il ruolo rivestito è riconosciuto al medesimo un compenso stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 5 – SEGRETARIO NAZIONALE

1. Il Segretario Nazionale della Scuola Federale è responsabile della regolare tenuta dei registri dei verbali delle riunioni della Direzione Nazionale e dell'albo dei tecnici federali;
2. Il Segretario Nazionale coadiuva il Direttore Nazionale nell'organizzazione complessiva dell'attività della Scuola Federale, con funzioni di natura amministrativa ed esecutiva nonché di raccordo delle Direzioni Regionali;
3. Il Segretario Nazionale è componente effettivo della Direzione Nazionale e per il ruolo rivestito è riconosciuto al medesimo un compenso stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 6 – DIRETTORI REGIONALI

1. I Direttori Regionali della Scuola Federale sono nominati dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Nazionale, di concerto con il Coordinatore Tecnico Nazionale, e durano in carica per il quadriennio olimpico, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Federale.
2. Sono compiti dei Direttori Regionali della Scuola Federale:
- a) dare esecuzione ai programmi di attività definiti dalla Direzione Nazionale, nell'ambito del proprio territorio di competenza;
 - b) reclutare, formare e aggiornare i Tecnici del territorio di competenza;
 - c) presentare proposte alla Direzione Nazionale in ordine a specifiche iniziative relative alla formazione e all'aggiornamento dei Tecnici, monitorando i bisogni formativi sul territorio per lo sviluppo delle attività formative;
 - d) controllare la qualità della formazione (tecnica e organizzativa), la qualità dei docenti, l'omogeneità dei moduli formativi, la didattica e le metodologie utilizzate;
 - e) organizzare gli aggiornamenti annuali obbligatori dei tecnici del proprio territorio, secondo le indicazioni della Direzione Nazionale, al fine del rinnovo dell'abilitazione da tecnico federale (licenza).

TITOLO III CORSI ED ESAMI

Art. 7 – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO TECNICO

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Scuola Federale organizza corsi di formazione e di aggiornamento tecnico a livello nazionale, interregionale o regionale sulla base del Piano dell'Offerta Formativa e del calendario didattico-operativo annualmente proposto dalla Direzione SFDS e approvato con delibera del Consiglio Federale entro il primo semestre della stagione sportiva precedente.
2. I contenuti didattici di ciascun corso sono definiti dalla Direzione Nazionale di concerto con il Settore Tecnico Federale e nel rispetto delle prescrizioni del Piano formativo dei Tecnici Federali approvato dal Consiglio Federale.
3. I corsi sono condotti da formatori abilitati sotto la supervisione del Direttore Nazionale/Regionale della Scuola Federale che li organizza.
4. Per la formazione può essere previsto l'utilizzo di tecnologie di formazione a distanza (FAD) con autenticazione personale in area riservata del sito federale o attraverso il successivo sostenimento della prova d'esame cartacea.

5. Eventuali corsi straordinari, non previsti dal Piano dell'Offerta Formativa, così come le altre attività di aggiornamento o selezione, rispondenti a precise e urgenti esigenze tecniche, possono essere deliberati dal Consiglio Federale con cadenza trimestrale.

Art. 8 – REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE

1. Per accedere ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Federale nel rispetto del presente regolamento, è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico Federale.
2. Eventuali e ulteriori requisiti potranno essere definiti dalla Direzione Nazionale nel rispetto delle disposizioni del Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Art. 9 – QUOTE DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE

1. La quota di partecipazione ai corsi di formazione è fissata dal Consiglio Federale, su proposta della Direzione Nazionale della Scuola Federale.
2. Il versamento della quota è requisito per l'iscrizione al singolo corso e deve essere perfezionato entro l'inizio dello stesso, secondo le modalità fissate dalla Direzione Nazionale.
3. Per l'accesso al corso al partecipante può essere richiesto di essere in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica (o agonistica) in corso di validità secondo le normative vigenti alla data di iscrizione al corso.

Art. 10 – OBBLIGO DI FREQUENZA

1. La frequenza al corso da parte del candidato non può mai essere inferiore all'80%.
2. In caso di malattia prolungata e certificata potrà essere rimborsata la quota d'iscrizione (escluso costo tessera federale) oppure accordata la possibilità di frequentare un corso successivo proposto nella stessa regione o in regione limitrofa.
3. La scelta è rimessa al partecipante che deve presentare formale istanza (di rimborso o di recupero corso) indirizzandola alla Direzione Nazionale, allegando la certificazione di cui al punto 2.

Art. 11 – MODALITÀ DEGLI ESAMI

1. La Direzione Nazionale fissa le date di appello per il sostenimento degli esami di abilitazione e valuta la composizione delle classi di studio presso ciascuna sede.
2. Il candidato che intenda sostenere l'esame è tenuto a presentare istanza di iscrizione alla sessione di appello, su apposito modulo, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Nazionale, per il tramite del Direttore Nazionale/Regionale, a seconda del livello territoriale di svolgimento dell'appello, che dovrà attestare la conclusione del percorso formativo secondo le prescrizioni del Regolamento del Settore Tecnico Federale e la maturazione dei prescritti crediti formativi (CF).
3. Gli esami sono svolti su due prove da svolgersi nella medesima giornata di appello:
 - a) prova scritta
 - b) prova orale/pratica
4. I contenuti che formano oggetto di verifica ed esame sono concordati con il Settore Tecnico Federale per entrambe le prove e comunicati all'atto di indizione dell'appello d'esame.

Art. 12 – COMMISSIONI D'ESAME E VERBALIZZAZIONE

1. Le commissioni d'esame si compongono di 3 o più membri (a seconda del numero di candidati da esaminare), individuati dalla Direzione Nazionale.
2. Ciascuna commissione è presieduta dal Direttore Nazionale ovvero dal Vice Direttore o da altro soggetto all'uopo delegato dal Direttore Nazionale, che dovrà siglare i verbali di esame, le schede di ogni singolo candidato e l'elenco finale degli idonei/non idonei, unitamente agli altri componenti della commissione.
3. Il giudizio finale potrà essere di idoneità o di non idoneità. In questo ultimo caso, sulla base della gravità dell'insufficienza dimostrata, la Commissione avrà facoltà di decidere che il candidato:
 - a) debba ripetere il corso;
 - b) venga direttamente ammesso ad una sessione successiva di esame comunque entro un anno dalla data dell'esame senza la ripetizione del corso e senza costi aggiuntivi.

Art. 13 – FORMATORI

1. Per la conduzione dei corsi di cui all'art. 7, la Direzione Nazionale impiega formatori federali di disciplina, nominati dalla stessa.

2. Per le materie di studio riguardanti le conoscenze di carattere generale, possono essere utilizzati docenti anche non tesserati, sulla base di curricula comprovanti esperienza e alta professionalità anche attraverso l'ausilio della Scuola dello Sport del CONI.
3. Ai formatori federali è riconosciuto un gettone di presenza per ciascuna giornata di insegnamento, fissato dal Consiglio Federale su proposta della Direzione Nazionale, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio come previsto dagli appositi regolamenti federali.
4. Il ruolo di formatore federale è incompatibile con quello di componente delle commissioni d'esame di cui all'art. 12.

Art. 14 – MATERIALE DIDATTICO

1. Ai partecipanti alle attività formative della Scuola Federale viene fornito il materiale didattico necessario per gli argomenti di studio e oggetto di esame ovvero data indicazione della bibliografia di riferimento.
2. La Scuola Federale può realizzare il materiale didattico utilizzabile nei propri corsi di formazione e aggiornamento, di concerto con il Settore Tecnico Federale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – VALIDITÀ

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.